LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1934

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura:

MARCUCCI, Segretario, legge:

«Salve, quando più favorevoli, le disposizioni del 2º comma dell'articolo 1º della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, la pensione alle famiglie dei caduti per la causa fascista ed ai mutilati per la causa stessa è liquidata sul grado di tenente, se il cittadino, caduto o divenuto invalido militando nello squadrismo, era comandante della squadra di azione.

«La dichiarazione che il caduto o l'invalido sia stato comandante della squadra di azione, è rilasciato dalla Direzione del Partito Nazionale Fascista.

« La presente disposizione si applica con effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1951, recante agevolazioni tributarie per i trasferimenti di proprietà a titolo oneroso di fondi rustici gravati da mutui ipotecari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1951, recante agevolazioni tributarie per i trasferimenti di proprietà a titolo oneroso di fondi rustici gravati da mutui ipotecari. (Stampato n. 389-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole camerata Bianchini. Ne ha facoltà.

BIANCHINI. Onorevoli Camerati, con questo provvedimento il Governo Fascista, integrando delle disposizioni che erano state prese con precedenti provvedimenti, ha inteso facilitare il trapasso delle proprietà rustiche, stabilendo che con la tassa fissa di dieci lire si potessero trasferire i beni rustici i quali risultassero, al momento del trapasso,

coperti da debiti, in capitali o interessi scaduti, superiori al 75 per cento del valore dell'immobile oggetto del trapasso; e che l'acquirente si impegni, contestualmente alla stipulazione dell'atto del trapasso, ad estinguere almeno la metà di questa passività. È determinata dal decreto-legge una procedura, necessaria evidentemente, per stabilire il valore dell'immobile, in rapporto alla esistenza del 75 per cento di debito gravante sul medesimo.

Questa procedura – che si attua attraverso il giudizio di stima compiuto da un'apposita Commissione, preveduta con l'articolo 3 del decreto, composta dal Presidente del Tribunale, da un rappresentante dell'Ufficio tecnico di finanza e da un ispettore delle tasse importa necessariamente un certo lasso di tempo, perchè per quanto il Decreto dica che la procedura sarà avviata ed espletata in via d'urgenza, è certo che - dovendosi compiere una stima di immobili la quale, normalmente, richiederà anche visite in luogo, affinchè il giudizio sia attendibile e giusto con tutta la migliore volontà potrà, tuttavia, trascorrere anche qualche mese, tanto più se al giudizio della Commissione dovesse seguire il reclamo al Ministero, giustamente concesso dalla legge a salvaguardia dei diritti delle parti e della finanza.

E allora nasce la questione: qual'è la condizione delle parti interessate durante questo periodo? Le parti devono presentare una domanda per far luogo a questa procedura; e alle domande devono allegare o un atto perfetto di compera o un compromesso. Normalmente, quando si stipulano dei compromessi (e tanto più se fosse un atto definitivo di compera), vi sono anche dei versamenti di corrispettivo, una caparra, o un acconto di prezzo. Durante questo periodo rimarrebbe, quindi, una delle parti esposta, e precisamente l'acquirente; si troverebbe ad avere sborsato o il prezzo, o una parte del prezzo, o una caparra, in una condizione incerta e di fronte a un venditore in condizioni per lo meno di difficile equilibrio finanziario. Quindi, la necessità di poter stabilire che fin dal momento nel quale si presenta la domanda, si possa registrare e trascrivere l'atto di trapasso, allo scopo di dare una garanzia all'acquirente che ha versato o il prezzo o una parte del prezzo, e comunque di assicurarlo che fin da quel momento la vendita è operativa fra le parti e di fronte ai terzi.

Poichè il decreto stabilisce che Sua Eccellenza il Ministro delle finanze è autorizzato ad emanare le norme di esecuzione, io mi